

Zeitschrift: Bollettino della Società storica locarnese
Band: 23 (2019)

Artikel: Pesca notturna con delitto : cronaca di un affare locarnese di alto criminale dell'Ottocento
Autor: Anelli, Stefano
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-1034115>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 18.10.2024

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Pesca notturna con delitto

Cronaca di un affare locarnese di alto criminale dell'Ottocento

STEFANO ANELLI

Lunedì 20 agosto 1832, un gruppo di uomini dei comuni di Verscio e Cavigliano si è ritrovato ad inizio serata sulle rive del fiume Melezza per effettuare una pesca speciale per la quale si stava già preparando da alcuni giorni; la notte era buia e la tranquillità della scena era turbata soltanto dallo scorrere dell'acqua. Improvvisamente, poco dopo la mezzanotte, un colpo di schioppo ha squarciato il silenzio, immediatamente seguito da grida cariche di stupore e di agonia; pochi istanti dopo, Giuseppe Maria Peri giaceva a terra. Morto.

Inizia così una vicenda giudiziaria durata oltre quattro anni, che ha probabilmente marcato gli animi degli abitanti delle terre di Pedemonte. Partendo da documenti rinvenuti nel fondo della famiglia Peri di Cavigliano (XIX-XX sec.) e nel fondo Processi civili e penali, entrambi conservati e consultabili presso l'Archivio di Stato, è stato possibile ricostruire le tappe principali dell'indagine condotta dalla Commissione pro-



Figura 1: i comuni Cavigliano, Verscio e Tegna ritratti da Valentino Monotti (1915 circa).
ASTi, Monotti S/39.9.

cessante del Tribunale di prima Istanza criminale del Distretto di Locarno e del susseguente processo. Un confronto del verbale di oltre cinquecento pagine dell'istruzione giudiziaria con i vari atti, relazioni e corrispondenza insinuati alla Commissione processante, nonché con alcuni documenti del fondo Peri di Cavigliano, permettono infatti di seguire tutta la procedura d'inchiesta, di conoscere un po' meglio i protagonisti della vicenda e di capire come venivano condotte le indagini per omicidio in un'epoca dove la giustizia e la polizia non potevano appoggiarsi sulle innovazioni scientifiche che oggi giorno contribuiscono in maniera determinante alla risoluzione dei crimini più efferati.

La vittima

Giuseppe Maria Peri è nato il 25 luglio 1769 a Cavigliano ed è figlio di Pietro e di Maria Antonia Selna. Si è sposato tre volte: dal primo matrimonio con Maria Monotti sono nati i figli Pietro Antonio (23 ottobre 1801) e Giovanni (21 aprile 1805). In seguito, ha sposato Marianna Giovanessi, nata l'11 agosto 1785, figlia di Pietro Maria e Teresa Monotti, con la quale ha avuto altri due figli: Assunta, nata il 7 maggio 1820 e Giuseppe, nato il 12 giugno 1823, che si trovava al fiume con il padre al momento dell'omicidio. Una lettera scritta da Giuseppe Maria Peri al figlio Pietro Antonio l'11 febbraio 1830, suggerisce che Marianna sia morta, forse di tisi, nella primavera del 1830, qualche tempo dopo la figlia Assunta. In un'altra missiva spedita qualche mese più tardi, Peri ha rivelato al figlio di aver «dato parola a Marianna Galgiani di prenderla per [sua] sposa e si aspetta la risposta dei suoi fratelli se sono contenti»¹; si tratta di Marianna, figlia di Giacomo e Teresa Barbieri, nata il 28 maggio 1791, con la quale Giuseppe Maria ha avuto ancora una figlia, Marianna Giuseppa, nata il 29 settembre 1832, un mese dopo la sua morte.

Nel processo verbale della Commissione processante, la personalità di Giuseppe Maria Peri viene evocata più volte; infatti, il Giudice istruttore ha chiesto a molte delle persone interrogate se fossero al corrente di qualche litigio che coinvolgesse il Peri, tuttavia, tutti i testimoni sono stati unanimi nell'affermare che Giuseppe Maria Peri non aveva vertenze in corso con nessuno e che era generalmente apprezzato da tutti coloro che lo conoscevano.

All'interno della famiglia Peri, i rapporti erano invece talvolta tesi, come lo dimostrano le lettere scritte da Giuseppe Maria al figlio Pietro Antonio, installatosi a Livorno per lavoro; queste lettere, rinvenute nel fondo Peri di Cavigliano, sono spesso intrise di rimproveri che Giuseppe

³²¹ ASTi, Peri di Cavigliano (XIX-XX sec.) 1.1.1, lettera di Giuseppe Maria Peri del 27.5.1830.

Maria ha indirizzato ai suoi figli più grandi, che ha accusato ripetutamente di non saper gestire il denaro, o di non mandargliene abbastanza, oppure di mancargli di rispetto e di mancare di rispetto alla matrigna. Nelle sue missive, Giuseppe Maria Peri si è più volte lamentata del fatto che il figlio Pietro Antonio e suo fratello lo hanno criticato alle sue spalle. Il 9 maggio 1828, ad esempio, Peri ha scritto a Pietro Antonio:

E vialtri due fratelli di vostro padre ne avete fatto un carnevale e mi avete trattato di tutti i vituperi; mi hanno detto anche in Tragna che mi trattavi male; cosa ha fatto quel coglione di mio padre, dicevi in qua e in la; e poi tutte le lettere che ho ricevuto da voi sono state tutte false; avete sempre camminato e trattato falso con me voi e a tenore dei vostri deportamenti vi servirò nel testamento che farò in questi giorni².

Purtroppo, soltanto una lettera di Pietro Antonio al padre è conservata nel fondo e quindi non è possibile determinare con esattezza il tono ed il linguaggio che questi ha utilizzato nei confronti del padre. Sarebbe tuttavia sbagliato, basandosi unicamente sulle lettere di Giuseppe Maria Peri, credere che tra lui ed i suoi figli i rapporti fossero unicamente conflittuali; infatti, dalle lettere si possono estrapolare vari esempi che mostrano che il padre si preoccupava del benessere fisico e finanziario dei figli; basti pensare, a titolo di esempio, che Giuseppe Maria ha ospitato Violante, moglie di Pietro Antonio, in casa sua mentre il figlio si trovava a Livorno, e che si è adoperato per gestire ed amministrare al meglio gli affari di Pietro Antonio in Ticino mentre questi era assente.

L'inizio delle indagini

La Commissione processante, composta dal giudice istruttore Bartolomeo Vacchini, dal giudice assistente Giacomo Brogginì e dal segretario Giovanni Battista Codoni, è stata informata dell'omicidio di Giuseppe Maria Peri mediante una denuncia di Bartolomeo Madonna, Giudice di Pace del Circolo della Melezza. Visto il ritardo nell'invio del processo verbale del Giudice di Pace, il 22 agosto la Commissione processante ha risolto di portarsi lei stessa a Cavigliano per iniziare le sue indagini; durante il tragitto, la Commissione ha incontrato il suddetto giudice Madonna, che gli ha rimesso il suo verbale; dopo un breve esame, il giudice istruttore ha tuttavia preso la decisione di recarsi comunque a Cavigliano poiché, «esaminato il succennato processo verbale rilevato dal surriferito Giudice di Pace della Melezza, ed osservando che quel verbale sarebbe imperfetto, non apparendo chi in quello abbia fatto le funzio-

² ASTi, Peri di Cavigliano (XIX-XX sec.) 1.1.1, lettera di Giuseppe Maria Peri, 9.5.1828.

ni di segretario, [...] per cui si viene a comprendere l'illegalità radicale di quell'atto»³. Giunta a Cavigliano, la Commissione processante ha dapprima interrogato il sindaco Pietro Monotti, il quale ha spiegato nel dettaglio le misure da lui prese non appena è stato messo al corrente della morte di Giuseppe Maria Peri: informato verso le tre del mattino da Giuseppe Galgiani, Pietro Monotti si è immediatamente recato da Francesco Cavalli, sindaco di Verscio, per informarlo a sua volta dell'accaduto; questi era però già stato avvertito. Insieme, i due sindaci hanno «combinato di incaricare il signor sindaco generale delle tre terre di Verscio, Cavigliano ed Auressio, perché [venga] prontamente a deporre l'occorrente al Sig. Giudice di Pace di questo Circolo della Melezza»⁴.

Dopo l'interrogatorio, il giudice istruttore ha chiesto al sindaco Monotti di condurlo nel luogo dove è stata tumulata la vittima dell'omicidio per le necessarie costatazioni e l'identificazione del corpo; arrivati alla chiesa di San Michele di Cavigliano, dove il corpo era stato trasportato, il giudice Vacchini ha fatto aprire la cassa ed ha chiesto al sindaco di Cavigliano se conoscesse l'identità del cadavere; questi ha risposto che «quel cadavere che qui giace in questa cassa alla di lui vista e di quest'ufficio lo riconosce per quello veritieramente del già nominato Giuseppe Maria Peri»⁵. Dopo il riconoscimento formale da parte del sindaco Monotti, il giudice istruttore ha domandato al dottor Giuseppe Galli, recatosi a Cavigliano su richiesta della Commissione processante, se il cadavere nella cassa fosse quello da lui già esaminato ad istanza del Giudice di Pace Madonna il giorno precedente. Il dottor Galli ha immediatamente confermato che il corpo nella cassa era quello di Giuseppe Maria Peri ed ha ribadito le conclusioni del suo esame autoptico.

L'autopsia di Giuseppe Maria Peri

Tra i numerosi allegati dell'incarto processuale per l'omicidio di Giuseppe Maria Peri si trova il rapporto medico-chirurgico stilato dal dottor Giuseppe Galli, il quale fornisce vari particolari interessanti sul decesso del Peri. Il dottor Galli ha effettuato le sue prime osservazioni sul luogo del delitto, dove si era recato il 21 agosto in compagnia del Giudice di Pace Madonna. Il corpo di Giuseppe Maria Peri era «disteso boccone per terra, immerso in una quantità di sangue di cui vedevasi spruzzate all'intorno molte pietre. Era colla fronte appoggiata ad un berettino di paglia, due passi circa discosto dall'acqua del [fiume]»⁶. Galli ha poi chie-

³ ASTi, Processi civili e penali 918.2, incarto processuale Peri p. 3.

⁴ Idem, p. 6.

⁵ Idem, p. 9.

⁶ ASTi, Processi civili e penali 918.2, n. 3 rapporto medico-chirurgico, 21.8.1832.

sto di trasportare il corpo in un luogo più consono per un esame più approfondito. Fatto questo, il medico ha esaminato le ferite presenti sul corpo della vittima, ed in particolare quella rinvenuta sul torace:

Vi osservai nel gilet di velluto rigato e camiscia un foro quasi rotondo, a cui direttamente corrispondeva una ferita di equal figura, entro la quale vi penetrava il dito pollice sino alla cavità toracica, tra la seconda e la terza costa vera del lato destro, due dita distante allo sterno, più due altri piccoli fori nell'istesso gilet, a cui corrispondevano due distinte ferite tra l'ultima e la penultima costa vera vicino alla cartilagine ansiforme, dalle quali ho estratto alcuni pezzi dal suddetto gilet⁷.

Oltre a queste ferite, Galli ha potuto rilevare anche delle ferite sulla parte superiore della coscia destra. I bordi anneriti delle ferite ed i pallettoni di piombo che ha ricavato da esse gli hanno permesso di determinare senza difficoltà che le lesioni erano state provocate da un colpo d'arma da fuoco. Dopo questi primi esami preliminari, il dottor Galli ha effettuato l'autopsia vera e propria; il suo rapporto permette di farsi un'idea precisa dell'entità dei danni che il proiettile ha causato all'interno della gabbia toracica di Giuseppe Maria Peri:

Osservai che la terza costa vera dal lato destro del torace era frantumata; il foro più ampio all'interno che all'esterno, il polmone destro trapassato da più fori in varie direzioni, corrispondente alla parte posteriore; una quantità di grossi vasi sanguigni lacerati, e segnatamente un grosso tronco della vena cava ascendente. Levai il polmone offeso, e nella di lui cavità vi rinvenni quattro pallettoni di piombo incastrati nelle coste vicino alla colonna spinale; ritrovai pure altro pallettone uguale agli altri quattro di sopra, sotto i legamenti vicino al gluteo massimo della gamba destra, diversi pallettoni poi non fu possibile ritracciarli⁸.

Il colpo d'arma da fuoco, ha dunque causato varie lesioni interne, tra cui la perforazione del polmone destro e la rottura della vena cava, che ha provocato un'importante perdita di sangue. Galli conclude ugualmente che la morte deve essere stata molto rapida, se non addirittura immediata.

La scena del crimine

Dopo aver fatto conoscenza della vittima ed aver determinato la causa della morte, è interessante soffermarsi un attimo sul luogo del delitto e sul motivo per cui Giuseppe Maria Peri vi si trovava. Il ramo dell'Albarello

⁷ Ibidem.

⁸ Ibidem.

era verosimilmente un braccio del fiume Melezza separato dal ramo principale, che oggi non esiste più poiché nel corso degli anni il tracciato del fiume è cambiato. Le informazioni contenute nella documentazione relativa all'inchiesta non permettono di determinare dove iniziasse e dove finisse il suddetto ramo; esse permettono però di circoscrivere piuttosto precisamente il luogo in cui il Peri è stato ucciso; infatti, alcune testimonianze raccolte all'inizio dell'indagine, come ad esempio quella del sindaco Galgiani o quella di Giacomo Antonio Delmotti specificano che l'omicidio è avvenuto sul ramo dell'Albarello, nei pressi della sega del ex curato Leoni; purtroppo la segheria è anch'essa scomparsa e quindi non può aiutare a definire meglio il luogo del delitto. Fortunatamente, grazie alla testimonianza di Fedele Leoni, è possibile ubicare meglio la scena del crimine; infatti, Leoni ha affermato che lui e la vittima stavano pescando sul fiume Melezza, in «territorio di Losone al di sotto della chiesa di San Fedele di Verscio Pedemonte»⁹, un'informazione ribadita in seguito anche dalla Commissione processante stessa (p. 56).




Figura 2: il cerchio rosso indica l'ubicazione probabile della scena del crimine su una carta geografica Sigfried, edizione 1895, foglio n. 514. ASTi, Carte geografiche 516.

Nelle battute iniziali dell'inchiesta, la Commissione processante ha anche dovuto stabilire se il ramo dell'Albarello appartenesse alle terre di

⁹ Idem, p. 25.

Pedemonte o al comune di Losone. Per risolvere il quesito, il 28 agosto 1832, il giudice istruttore ha fatto convocare i sindaci di Tegna, Verscio, Cavigliano e Losone, ai quali ha domandato i necessari chiarimenti: il sindaco di Cavigliano non ha potuto fornire molte informazioni, in quanto è stato a lungo assente dal paese ed ha affermato di essere poco familiare con i toponimi del suo comune; il sindaco di Tegna, dal canto suo, ha affermato che il luogo del delitto non faceva parte del territorio di Tegna, che si trovava lontano dai confini comunali e di non sapere se il detto luogo appartenesse alle terre di Pedemonte o a Losone. Unanime invece la risposta dei sindaci di Verscio e di Losone, che hanno dichiarato che il luogo del delitto si trovava sul territorio di Losone, «sul quale decorre il torrente Melezza»¹⁰. Tecnicamente, dunque, la levata del corpo di Giuseppe Maria Peri sarebbe spettata al Giudice di Pace del Circolo delle Isole e non a quello della Melezza.

Dopo aver individuato il luogo dell'omicidio, resta da capire che cosa facessero Giuseppe Maria Peri e vari altri uomini di Verscio e Cavigliano in riva alla Melezza in piena notte. La spiegazione si trova in varie testimonianze raccolte fin dalle prime fasi delle indagini; un gruppo di uomini dei due comuni si erano riuniti per effettuare una pesca speciale nel fiume; nei giorni precedenti il 20 agosto, ma anche il giorno stesso, questo gruppo ha deviato il corso delle acque del fiume in modo da asciugare il letto della Melezza e catturare così più facilmente i pesci rimasti intrappolati. La sera in cui è avvenuto l'omicidio, i partecipanti alla pesca si erano sparpagliati in vari punti del fiume ed avevano gettato le loro reti ed altre trappole; Giuseppe Maria Peri, suo figlio Giuseppe ed Antonio Leoni avevano l'incarico di sorvegliare una gerla collocata strategicamente sul letto del fiume per catturare i pesci. Ed è appunto mentre Peri e Leoni montavano la guardia alla suddetta gerla che è avvenuto il fatto di sangue.

Le prime indagini

Fin dall'inizio, la Commissione processante ha dovuto cercare di capire se ci fosse stato qualcuno che desiderasse la morte di Giuseppe Maria Peri. Prima però che l'indagine li portasse ad interessarsi ai veri colpevoli, il giudice istruttore e la Commissione hanno dovuto esplorare due piste, che si sono rapidamente rivelate dei vicoli ciechi: a seguito della testimonianza di alcuni partecipanti alla pesca, la Commissione processante si è dapprima concentrata su due abitanti di Losone, Provino Fornera e Giuseppe Albertini, che si erano presentati in riva al fiume mentre si stava preparando la pesca e che volevano gettare a loro volta le

¹⁰ Idem, p. 65.

reti nella Melezza; la compagnia di pescatori ha però detto loro che non c'erano più posti liberi e quindi i due Losonesi erano tornati da dove erano venuti. È dunque sorto il dubbio che i due, piccati dal rifiuto oppostogli dagli abitanti di Verscio e Cavigliano, abbiano voluto vendicarsi e che la loro ripicca si sia saldata con il tragico omicidio di Giuseppe Maria Peri. Convocati ed interrogati dalla Commissione processante, Fornera ed Albertini hanno dichiarato di essere ritornati al loro villaggio e di non aver avuto nessun motivo per tenere rigore a Giuseppe Maria Peri e compagni per il rifiuto che è stato loro opposto. Nella sua deposizione, Provino Fornera ha oltretutto indicato una nuova pista al giudice istruttore:

devo dire che quell'uomo [Giuseppe Maria Peri] a cui io col mio compagno abbiamo parlato nel sudinotato dopo pranzo che trovavasi sul litore del fiume Melezza, quando da noi si voleva collocare i bertereli nel fiume, ci disse che poc'anzi erano stati due di Tegna Pedemonte, li quali avevano dei prati inferiormente e vedendo che l'acqua del torrente aveva avuta un'altra direzione dissero "a veurem vedè un po' noi a tò via l'acqua!" e null'altro ci disse¹¹.

Questa pista sposta i sospetti dell'omicidio su alcuni uomini di Tegna, proprietari di terreni situati a valle dell'Albarelo, che avrebbero avuto un contrasto con i pescatori di Verscio e Cavigliano, colpevoli ai loro occhi di deviare l'acqua necessaria all'irrigazione dei loro terreni. Grazie alle testimonianze di Fornera ed Albertini, la Commissione processante è dunque stata in grado di identificare e convocare i due uomini di Tegna che si sono recati dai pescatori di Verscio e di Cavigliano; si tratta di Luigi e Giacomo Fuseo, i quali sono quindi stati immediatamente convocati dal giudice istruttore per i debiti accertamenti; ancora una volta, tuttavia, la pista si è rivelata un vicolo cieco, in quanto l'incontro con i pescatori si è svolto senza incidenti, come dimostra la deposizione di Luigi Fuseo:

Arrivati nelle vicinanze del riparo di Losone ho veduto ivi l'ora defunto Giuseppe Maria Peri di Cavigliano che stava [...] guardando la pesca che si faceva da un gerlo, al quale io gli ho detto unitamente al mio compagno per qual motivo si divergeva la nostra acqua? Esso Peri ci riscontrò che avevano levata l'acqua per un momento per prendere due pesci, e che l'avrebbero rimessa subito alla mattina seguente; e così egualmente ci risposero altri dei suoi compagni da noi incontrati alquanto più in dentro. In vista delle quali assicurazioni, io col mio compagno siamo partiti soddisfatti verso casa nostra; ed alla mattina in seguito noi abbiamo approfittato dell'acqua come si desiderava¹².

¹¹ Idem, p. 36-37.

¹² Idem, p. 51-52.

Due indiziati si profilano

Sia la pista degli uomini di Losone, che quella degli uomini di Tegna sono dunque state rapidamente verificate e scartate e nessuna delle due è stata oggetto di ulteriori investigazioni, non soltanto perché la Commissione processante ha ritenuto le testimonianze ottenute coerenti e credibili, ma anche perché l'avanzare delle indagini le ha permesso di individuare due nuovi potenziali sospetti. Come visto in precedenza, il 28 agosto il giudice istruttore ha convocato i sindaci di Tegna, Verscio, Cavigliano e Losone per cercare di capire in quale comune si trovasse il ramo dell'Albarelo; durante gli incontri avuti con i quattro sindaci, il giudice Vacchini ha ugualmente chiesto loro «se subito dopo l'avvenimento fatale della morte del Peri [sapessero] che sia partito dal [loro] paese qualche persona»¹³. Questa semplice domanda ha permesso alla Commissione processante di concentrare i suoi sforzi sulla pista che si è rivelata quella giusta.

Il sindaco Monotti di Cavigliano ha informato il giudice istruttore che, dopo la morte di Giuseppe Maria Peri, due persone avevano lasciato il paese, precisando però che la loro partenza non era stata improvvisa, bensì prevista da qualche tempo, in quanto entrambi dovevano recarsi a Livorno per esercitare la loro professione. Il sindaco Zurini di Tegna ha invece deposto che nessun individuo del suo comune era partito nei giorni seguenti la morte del Peri, aggiungendo però di aver sentito dire che un certo Monaco di Verscio, fabbro ferraio e cacciatore, era partito dal suo paese. L'informazione è stata confermata dal sindaco Cavalli di Verscio:

So che sono partiti tre individui dalla mia comune dopo il giorno 20, cioè Antonio Monaco, fabbro ferraio di professione, Antonio Mazza e Francesco Maestretti, e questo lo so perché il primo è venuto da me nel giorno 21 detto mese a chiedermi il certificato onde ottenere il passaporto, dicendo che voleva partire per Livorno, e deve essere partito nel giorno 22 perché io più [non lo] vidi nella mia comune¹⁴.

La partenza repentina di Antonio Monaco ha di che sorprendere la Commissione processante ed alimentare i suoi sospetti; infatti, sebbene fosse piuttosto frequente che uomini delle terre di Pedemonte si recassero a Livorno per lavorare, Antonio Monaco non lo faceva spesso, anzi, secondo la testimonianza del sindaco Cavalli, lo aveva fatto una sola volta, molti anni prima, ed il suo soggiorno era stato breve (p. 71). Cavalli

¹³ Idem, p. 58.

¹⁴ Idem, p. 69-70.

ha ugualmente spiegato che Antonio Monaco gli aveva rivelato che aveva deciso di partire perché aveva ricevuto una lettera da suo zio Domenico, nella quale questi lo invitava a raggiungerlo a Livorno perché c'era del lavoro per lui. Tale affermazione è stata in seguito smentita da Margherita Monaco, figlia di Domenico e cugina di Antonio, che ha mostrato la suaccennata lettera alla Commissione, la quale «ravvisato il contenuto di questa lettera [ha compreso] che l'argomento di quella riflette unicamente un affare proprio d'essa [Margherita] e che non tratta di verun'altra cosa, meno della concorrenza di lavoro e del di lei cugino Antonio»¹⁵. Infine, il sindaco Cavalli, nella sua deposizione del 28 agosto, ha anche sottolineato che, contrariamente al Maestretti e al Mazza, Antonio Monaco sembrava avere una certa premura di ottenere il permesso necessario per il rilascio del passaporto da parte del Commissario di Governo.

Una volta determinata la possibile implicazione di Antonio Monaco nell'omicidio di Giuseppe Maria Peri, la Commissione processante ha rapidamente potuto stabilire l'identità del suo potenziale complice; interessante, a questo proposito, la deposizione di Fedele Cavalli del 19 novembre 1832, in quanto è stato il primo ad indicare che Antonio Monaco e Francesco Maestretti erano stati visti insieme nei pressi del luogo del delitto:

Il pubblico forma sospetto sopra [Monaco e Maestretti] perché poco prima della disgrazia del Peri furono dessi veduti dirigersi alla volta dove si ritrovava il defunto, cioè verso l'Albarello, e perché alla sera del giorno appresso al suddetto infortunio li ridetti Maestretti e Monaco abbandonarono improvvisamente il paese¹⁶.

Fedele Cavalli faceva parte della combriccola che si trovava al fiume per pescare, ha sentito il colpo di fucile ed è stato designato dai sindaci di Verscio e Cavigliano a fare la guardia al corpo del Peri mentre si aspettava l'arrivo del Giudice di Pace; si tratta quindi di un testimone di prim'ordine per la Commissione processante. Tuttavia, va anche precisato che egli non ha visto con i suoi occhi Antonio Monaco e Francesco Maestretti dirigersi al fiume, ma si è limitato a rivelare al giudice istruttore quello che ha «inteso vociferarsi per il paese»¹⁷.

Lo stallo dell'indagine

Giunta a questo punto dell'inchiesta, la Commissione processante avrebbe logicamente dovuto convocare Antonio Monaco e Francesco

¹⁵ Idem, p. 87.

¹⁶ Idem, p. 105.

¹⁷ Ibidem.

Maestretti per ascoltare le loro versioni dei fatti e confrontarli agli elementi raccolti a loro carico. Purtroppo però, i due indiziati erano già partiti alla volta di Livorno, lontani dalla giurisdizione della giustizia ticinese. Il Tribunale di prima Istanza del Distretto di Locarno poteva solo sperare che i due indiziati rientrassero di loro spontanea volontà in Ticino (come ha fatto Maestretti all'inizio del 1834) per poterli convocare. La Commissione processante ha provato a far estradare Antonio Monaco dalla Toscana, senza però riuscirci. Tra gli atti del processo, si trova la copia di una lettera dell'8 luglio 1833, nella quale Giovanni Falconcini, Auditore del Governo di Livorno, ha spiegato al console elvetico i motivi per i quali non ha potuto dar seguito alla richiesta di estradizione di Antonio Monaco: il rimpatrio dell'indagato non ha potuto aver luogo perché l'autorità giudiziaria del Cantone Ticino ha definito Monaco quale imputato di omicidio,

qualificazione insufficiente a dar luogo alla estradizione e consegna del Prevenuto, quand'anche esistesse fra la Toscana ed il Cantone del Ticino un concordato, come quelli che sono in vigore con gli altri Governi, i quali comprendono nelle loro trattative gli omicidi di ogni genere, esclusi però gli involontari e specialmente colposi¹⁸.

La Commissione processante si è dunque trovata in una situazione di stallo: al rammarico di non poter proseguire l'inchiesta ed interrogare i principali indiziati, si aggiungono le ripetute istanze degli eredi di Giuseppe Maria Peri, contrariati dalla lenta progressione delle indagini e dalla sensazione di impunità ostentata da Monaco e Maestretti. Tra gli eredi di Giuseppe Maria Peri, il più combattivo era senz'ombra di dubbio il figlio maggiore Pietro Antonio, il quale ha scritto varie lettere, sia al Tribunale di prima Istanza di Locarno, che al Consiglio di Stato, per sollecitare la conclusione dell'indagine e la condanna dei presunti colpevoli dell'uccisione del padre. Parte delle lettere di Pietro Antonio Peri sono reperibili tra gli allegati dell'inchiesta e dimostrano come questi seguisse con attenzione il corso delle indagini e si adoperasse a fare tutto il possibile affinché la morte del padre non cadesse nel dimenticatoio. Il 12 giugno 1833, ad esempio, Pietro Antonio Peri ha comunicato alla Commissione processante i nominativi di quattro persone di Verscio che avrebbero potuto fornire delle informazioni utili sui fatti. Qualche mese prima, invece, Peri si era rivolto al Governo affinché incitasse il Tribunale di Locarno a prendere i provvedimenti necessari affinché Monaco e Maestretti «sieno posti in esame all'effetto che venga conosciuto il misfat-

¹⁸ ASTi, Processi civili e penali 918.2, copia di una lettera di Giovanni Falconcini al Console elvetico a Livorno, 8.7.1833.

to più barbaro commesso sopra un individuo che nessuna molestia diede ai medesimi per muoverli a levarlo di terra»¹⁹. In un'altra lettera inviata al presidente del Tribunale, Pietro Antonio Peri ha chiesto di esortare la municipalità di Verscio a ritirare gli attestati di moralità che hanno permesso a Monaco e Maestretti di ottenere i loro passaporti ed ha domandato che il Tribunale ordinasse il loro immediato rimpatrio affinché essi potessero essere esaminati. Nella stessa lettera, Pietro Antonio Peri ha reclamato giustizia, in quanto, ogni giorno a Livorno, vedeva

sotto i suoi occhi [...] con la faccia prepotente, con un portamento millantatorio [i due indiziati], continuamente sotto metafora la millantazione del loro misfatto, badinando con imperiosità di avere avuto criterio bastante di essersi sottratti dalle mani di chi poteva condannarli a quella pena che in effetto avrebbero fin d'allora meritato e che dicono di meritare²⁰.

Nelle sue lettere, Pietro Antonio Peri si è soffermato più di una volta sul comportamento della municipalità di Verscio, che ha rilasciato gli attestati di buona condotta (necessari per l'ottenimento del passaporto) all'indomani dell'omicidio del padre, senza condurre particolari indagini sui motivi che spingevano Antonio Monaco e Francesco Maestretti a lasciare così precipitosamente il comune. Peri ha accusato senza mezzi termini la municipalità di Verscio di voler proteggere i due fuggitivi, in quanto il sindaco ed il vice sindaco erano entrambi zii di Francesco Maestretti.

L'indagine è rimasta bloccata per oltre due anni, fino alla fine del 1834, quando Antonio Monaco è stato arrestato a Roma; nella seduta della Commissione processante del 24 novembre, il giudice Vacchini ha letto una lettera inviata dal Commissario di Governo di Locarno per notificare il suddetto arresto e per informare il Tribunale che il Governo aveva dato gli ordini necessari affinché il prigioniero venisse consegnato al Tribunale. Dal canto suo, Maestretti era già rientrato in Ticino di sua spontanea volontà all'inizio del 1834, dopo che il Tribunale di prima Istanza aveva fatto pubblicare una citazione a comparire per i due indagati nella «Gazzetta Ticinese» del 17 dicembre 1833. Nel momento in cui Antonio Monaco è comparso per la prima volta davanti al giudice istruttore, Francesco Maestretti era dunque già stato sentito più volte dalla Commissione processante, la quale aveva dunque avuto il tempo di esaminarlo in maniera molto dettagliata.

¹⁹ ASTi, Processi civili e penali 918.2, lettera di Pietro Antonio Peri al Consiglio di Stato, 5.12.1832.

²⁰ ASTi, Processi civili e penali 918.2, lettera di Pietro Antonio Peri al Presidente del Tribunale criminale di prima Istanza di Locarno, 20.2.1833.

Le deposizioni di Antonio Monaco e Francesco Maestretti

Antonio Monaco è stato tradotto davanti alla Commissione processante il 12 gennaio 1835; il processo verbale della sua prima audizione inizia con una descrizione fisica dell'indiziato:

un uomo di statura bassa, corpulento, di faccia ovale, fronte spaziosa, barba nera, capelli e favorite simili, bocca [media], mento rotondo, colorito pallido, ossia bruno, vestito con carmagnola di velluto olivastro, giubba di panno nero, calzoni di panno color oliva chiaro e scarpe di simil colore²¹.

Durante questo primo interrogatorio, Antonio Monaco è stato per la prima volta invitato a fornire delle risposte in merito agli eventi che hanno portato alla morte di Giuseppe Maria Peri; dopo aver spiegato di aver lasciato il suo paese per paura di essere arrestato (p. 237), il Monaco ha fatto una lunga e dettagliata esposizione dei fatti; innanzitutto, ha spiegato che lui e Francesco Maestretti, durante la giornata del 20 agosto, avevano deciso di recarsi al fiume per gettare delle reti nella lanca dei Leoni, nella speranza di prendere qualche pesce. Monaco aveva preso con sé il suo cane da caccia, mentre Maestretti aveva portato con sé un fucile da caccia. Ad un certo punto, il cane è sfuggito alla sorveglianza ed il Monaco, sempre seguito da Maestretti, ha intrapreso di inseguirlo; arrivati al fiume Melezza, Monaco ha creduto di sentire il cane sulla sponda di Losone e, credendo che stesse rincorrendo un animale selvatico, si è fatto consegnare lo schioppo da Maestretti.

La notte però era molto tenebrosa non splendendo neppure la luna, ed anzi il cielo era nuvoloso, per cui si andava tentone per quel letto di fiume, ed anzi il mio socio era rimasto in dietro circa 20 passi di me, quando arrivato io ad un certo punto sentii una voce che grida "alto chi va là!". Io che sapeva che quella voce potesse [venire] da quelli che stavano a vigilare, e custodire tale pesca. Io in allora mosso da un prurito di fare uno scherzo per mettere timore a quelli che assistevano alla pesca in discorso, ed anche nel senso di richiamare il cane perché era da qualche tempo che più non lo sentiva, ho sbarato il fucile, e in causa di quello sbarro, essendo il fucile carico a dismisura mi ha persino respinto a terra, che mi ho fatto del male ai bracci²².

Dopo essersi rialzato, Monaco ha raggiunto Maestretti, che si trovava ancora una ventina di passi dietro di lui, ed insieme sono ritornati a Verscio, alle loro rispettive abitazioni. Il mattino seguente, Monaco è andato a caccia con il suo cane in territorio di Tegna ed è tornando in

²¹ Idem, p. 236.

²² Idem, p. 238-239.

paese a metà mattina che ha appreso la notizia della morte di Giuseppe Maria Peri e le sue circostanze. Dopo essere passato da casa, si è recato da Maestretti, il quale gli ha riferito che erano stati visti andare in direzione del fiume poco prima dello sparo e che i sospetti sarebbero rapidamente ricaduti su di loro; per questo motivo, i due hanno preso la decisione di lasciare Verscio.




Figura 3: verbale dell'indagine sulla morte di Giuseppe Maria Peri, pagine 246-247: inizio del secondo interrogatorio di Antonio Monaco (14 gennaio 1836). ASTi, Processi civili e penali 918.2.

I fatti raccontati da Antonio Monaco corrispondono con quelli esposti in precedenza da Francesco Maestretti nelle sue varie deposizioni; Maestretti, «un uomo di statura alta, corpulento, capelli neri, sopraciglia simili, barba idem, occhio nero, naso grosso, bocca mediocre, mento largo, favorite nere, vestito con marsinetta di casimire [neri], gilet di panno bleu, pantaloni di panno celeste, calzette bianche, scarpe ordinarie, con cappello rotondo in testa»²³, ha raccontato la sua versione dei fatti durante l'udienza del 20 gennaio, una testimonianza che corrobora quella di Antonio Monaco e completa alcuni elementi: innanzitutto, Francesco Maestretti ha spiegato che ha portato con sé il fucile «per una

²³ Idem, p. 186.

certa qual sicurezza, ed anche nel caso che vi fosse capitata la volpe che danneggiava i prati»²⁴, aggiungendo che il Monaco aveva preso con sé un cane novello per esercitarlo alla caccia alla volpe. In seguito, Maestretti ha esposto che, dopo la fuga del cane ed una volta arrivati in riva al fiume Melezza, ha sentito qualcuno esclamare «chi va là!», che nel buio ha intravisto una gerla nel fiume e che gli sembra di aver intravisto anche una persona: «ed io sentendo dirsi “chi va là” mi sono rizzato in piedi, mentre in quel momento, con rispetto di quest’ufficio, ero occupato in alcune mie occorrenze corporali, e ripigliai il viaggio per ritornare in dietro»²⁵. E proprio mentre stava tornando sui suoi passi, Francesco Maestretti ha inteso esplodere il colpo d’arma da fuoco ed è stato raggiunto poco dopo da Antonio Monaco, che gli ha raccontato di aver sparato un colpo «nell’intenzione di imporre e non altrimenti»²⁶, dopo aver sentito urlare ed aver sentito rotolare delle pietre; questa ultima affermazione verrà in seguito smentita da Antonio Monaco, il quale affermerà più volte di non aver sentito delle pietre rotolare. Un’altra incongruenza tra le due versioni riguarda il passaggio dell’arma da Maestretti a Monaco: Monaco ha affermato di aver chiesto il fucile a Maestretti, mentre quest’ultimo, nella sua testimonianza, afferma che Antonio Monaco gli ha preso, quasi strappato, l’arma di mano.

Antonio Monaco e Francesco Maestretti sono stati interrogati più volte dopo le loro prime deposizioni; le loro versioni dei fatti non sono variate molto rispetto a quelle esposte nelle rispettive prime udienze: l’uno e l’altro si sono semplicemente limitati a chiarire i dubbi della Commissione processante, la quale nutriva dei dubbi rispetto alla dinamica degli eventi raccontata dai due indagati; nel secondo interrogatorio ad Antonio Monaco, la Commissione gli ha fatto

osservare che la Giustizia non può ritenere altrimenti genuina la narrativa del fatto emessa nel di lui esame di ieri l’altro che avesse [minimamente] veduta persona in quella occorrenza, e che del pari in oggi lo disse, mentre la notte non doveva essere tenebrosa a quel segno da lui allegato, e dovendo necessariamente essersi trovato ritto in piedi il Peri, trattandosi di luogo aperto, di un litorale coperto di pietre tutto di sembiante bianco più facilmente doveva dar risalto a quella persona che si trovava in piedi, e desso pare che inevitabilmente l’abbia potuto distinguere in quella maniera che altresì ha potuto distinguere il luogo dell’esercita pesca²⁷.

²⁴ Idem, p. 187.

²⁵ Idem, p. 188.

²⁶ Ibidem.

²⁷ Idem, p. 253.

Malgrado le perplessità espresse dalla Commissione processante, sia Antonio Monaco che Francesco Maestretti rimangono sulle loro prime dichiarazioni.

Le testimonianze dei due indiziati confermano la loro implicazione nella morte di Giuseppe Maria Peri; nessuno dei due ha negato di essere stato presente sulla scena del crimine; Francesco Maestretti non ha negato di avere con sé l'arma che ha esploso il colpo fatale ed Antonio Monaco ha dichiarato senza problemi di aver premuto il grilletto. Dopo aver ottenuto la confessione dei due rei, la Commissione processante si è chinata su un'altra questione fondamentale ai fini della procedura, ovvero determinare se la morte di Giuseppe Maria Peri sia stata accidentale oppure se Antonio Monaco e Francesco Maestretti abbiano premeditato il loro gesto. Fin dalla loro prima testimonianza, i due indagati hanno sostenuto che il colpo non è stato sparato con lo scopo di ferire qualcuno; nelle sue deposizioni, Monaco ha sempre affermato di aver mirato verso terra e che il colpo si è alzato perché il fucile era talmente carico da fargli perdere l'equilibrio, aggiungendo che la voce che aveva gridato "chi va là!" gli era sembrata lontana e che non aveva «sbarrato con malizia»²⁸. Inoltre, sia Antonio Monaco che Francesco Maestretti hanno dichiarato di intrattenere buoni rapporti con Giuseppe Maria Peri: nell'interrogatorio del 14 gennaio 1835, Antonio Monaco ha ad esempio dichiarato che «non [aveva] mai avuto nessun disgusto col Giuseppe Maria Peri perché era anche un troppo buon uomo [e che] per quanto [sapeva] non vi fu mai alcuna differenza tra il Peri ed il Maestretti»²⁹.

Le deposizioni dei due imputati sembrano dunque indicare che essi non avevano nessun movente per uccidere Giuseppe Maria Peri; la Commissione processante ha però raccolto alcune testimonianze che potrebbero indicare che Monaco e Maestretti covassero del rancore nei confronti di Giuseppe Maria Peri, o che avessero perlomeno delle intenzioni poco nobili nei suoi confronti. La testimonianza del mugnaio Carlo Carmine, ad esempio, sembrerebbe indicare che non è possibile pescare con la rete nella lanca dei Leoni e che lui non ha visto nessuno quel giorno recarsi a pescare in detto luogo. La testimonianza del mugnaio Carmine a questo proposito sembrerebbe piuttosto affidabile in quanto la lanca dei Leoni si trova «al di dentro dell'imboccatura della roggia che serve per il beneficio del [...] molino e sega di ragione del mio principale»³⁰; inoltre, ha aggiunto che la lanca era di ragione del suo padrone e quindi nessuno a parte lui avrebbe il diritto di pescare in quel luogo. Le affermazioni di Carmine sono però in contraddizione con quelle di

⁸⁹ Idem, p. 254.

²⁹ Idem, p. 247.

³⁰ Idem, p. 348.

Giacomo Antonio Delmotti, il quale ha affermato che «alcune volte si pesca colle reti»³¹ nella lanca dei Leoni. A sostegno della versione di Monaco e Maestretti è intervenuto anche Baldassarre Maestretti, zio di Francesco, che ha affermato di aver ritirato lui stesso la rete gettata nella lanca dai due indagati (p. 400), precisando ugualmente che suo nipote era solito praticare la pesca per divertimento.

Altri testimoni hanno invece insinuato che Antonio Monaco e Francesco Maestretti volessero giocare un brutto tiro agli uomini impegnati nella pesca, lasciando intendere che i due avrebbero avuto l'intenzione di rubare il pesce catturato dalla combriccola dei pescatori. A tal proposito, la testimonianza più rilevante è certamente quella di Felicita Leoni, che per prima ha messo l'accento sullo spiccato interesse di Antonio Monaco per la pesca che si stava svolgendo alla Melezza. Felicita Leoni ha incontrato Antonio Monaco la sera dei fatti, mentre tornava dal fiume, dove era stata a portare la cena a suo figlio, anch'egli occupato alla pesca:

Indi il Monaco mi interrogò se avevano messe tutte le reti e se avevano anche collocato il gerlo per raccogliere e riporre il pesce; io gli dissi che difatti tutto era preparato; in seguito mi chiamò chi era quegli che gli toccava a fare la guardia al gerlo, ed io gli significai che di guardia erano Giuseppe Maria Peri e mio figlio [Antonio]; proseguì il Monaco a dire, dunque staranno fuori tutta la notte a fare la guardia; io gli risposi che se la pesca andava bene sarebbero stati laggiù tutta la notte, in caso diverso si sarebbero restituiti a casa; a cui il Monaco ripose: oh ne prenderanno molti e non verranno a casa stà notte. [...] sono tutti anzi ben capaci, avendo io visitato il fiume col recarmi sino a Losone, e vidi che avevano bene asciugato il fiume dall'acqua³².

La testimonianza di Felicita Leoni viene confermata dal marito Fedele, che ha assistito all'ultima parte della di lei conversazione con il Monaco; dal canto suo, Maria Leoni ha sentito alcune briciole della conversazione mentre usciva di casa per recarsi alla sua stalla, degli stralci che le hanno tuttavia permesso di affermare che Antonio Monaco «voleva anch'esso in quella sera andar giù [al fiume] a prendere del pesce»³³, ma soprattutto di smentire che il Monaco avesse dichiarato di voler fare uno scherzo ai pescatori.

Confrontato alle testimonianze dei coniugi Leoni, Antonio Monaco, nella sua deposizione del 26 febbraio 1835, afferma di non ricordare di aver visto i suddetti coniugi il 20 agosto; Monaco ha mantenuto questa versione dei fatti anche durante i confronti organizzati il 14 luglio 1835 dalla Commissione processante tra di lui ed i coniugi Leoni.

³¹ Idem, p. 285.

³² Idem, p. 143.

³³ Idem, p. 317.

Altri testimoni tendono ad avvalorare l'ipotesi che la pesca nella lanca dei Leoni fosse solo un pretesto trovato da Monaco e Maestretti per avvicinarsi alla compagnia intenta a pescare al fine di manomettere la pesca o addirittura rubare i pesci catturati. A sostegno di questa ipotesi, c'è anche la testimonianza di Fedele Cavalli, il quale ha spiegato che la pesca non aveva avuto il successo sperato:

La nostra pesca ha avuto poco buon esito, ed abbiamo diviso in dieci piedi circa 24 oncie di pesce per ciascheduno, e quel pesce diviso era stato preso nei bertarelli collocati qua e là nei piccoli alvei d'acqua, e la pesca maggiore che si attendeva era quella del gerlo, ma siccome il gerlo è stato manomesso, ivi non abbiamo potuto raccogliere alcun pesce³⁴.

Il gerlo era infatti stato rinvenuto il giorno dopo l'omicidio in riva al fiume, dalla parte di Losone, a qualche metro dalla sua collocazione originale. Visto che, la sorveglianza di quel gerlo incombeva, tra gli altri, a Giuseppe Maria Peri, è dunque lecito chiedersi se questi non sia stato ucciso perché aveva sorpreso qualcuno a manometterlo. Cavalli ha aggiunto di non potere indicare con precisione chi fosse stato a manomettere il gerlo, tuttavia «si suppone che [...] possono essere stati quei individui che hanno colpito il Peri»³⁵. Anche in questo caso, sia Monaco che Maestretti hanno sempre negato di aver trafficato con il gerlo, mantenendo inalterata la loro versione dei fatti secondo la quale, dopo lo sparo, ambedue sarebbero ritornati sui loro passi verso Verscio.

Va infine segnalata l'ipotesi di un rancore personale covato da Francesco Maestretti nei confronti di Giuseppe Maria Peri a causa del comportamento tenuto da quest'ultimo con suo fratello Pietro. Nel corso dell'indagine, alcuni testimoni hanno indicato alla Commissione processante che, il giorno in cui la comitiva di pescatori si era riunita per preparare pesca, Pietro Maestretti si era presentato per unirsi a loro, come appare dalla testimonianza di Francesco Peri:

È venuto invero un fratello del Francesco Maestretti, che io non so individuare, il quale si occupava anch'esso a preparare una diga per fermare il pesce, ed ho inteso che il Peri defunto, vedendo che cresceva il numero della gente, il di cui aiuto era superfluo, disse ad alta voce in generale "siamo abbastanza a travagliare, e non fa bisogno di altra gente", ed ho veduto che poi il fratello del Francesco Maestretti se ne partì, non sapendo più ricordarmi se partì subito dopo che il Peri ha fatto la precedente dichiarazione, o se siasi dimorato ancora per qualche tempo³⁶.

³⁴ Idem, p. 276.

³⁵ Ibidem.

³⁶ Idem, p. 212.

Alla luce di questa testimonianza, è lecito chiedersi se l'esclusione di Pietro Maestretti dalla pesca abbia suscitato nel fratello Francesco qualche rancore verso Giuseppe Maria Peri, al punto da volere lui stesso vendicare l'affronto subito. Interrogato dal giudice Vacchini, Maestretti ha affermato di non essere stato a conoscenza dell'intenzione del fratello di partecipare alla pesca; informato dal giudice Vacchini dell'aneddoto raccontato da Francesco Peri, Maestretti ha infatti dichiarato: «Per me è una novità quello che mi si dice di sopra, che uno de' miei fratelli siasi recato alla sunarrata pesca, e che sia stato ricusato, ed io assolutamente non ne sono informato di tal cosa»³⁷. Tutte le varie ipotesi emanate a sostegno di una premeditazione dell'omicidio di Giuseppe Maria Peri sono dunque state vivamente contestate sia da Monaco che da Maestretti, i quali hanno persistito nelle loro dichiarazioni iniziali, mantenendo che la morte di Giuseppe Maria Peri è stata un tragico incidente e non uno scherzo finito male o il tragico epilogo di un dissenso tra gli indagati e la vittima.

Le conclusioni fiscali

Dopo aver incontrato varie volte Antonio Monaco e Francesco Maestretti per ascoltare le loro versioni e chiarire vari dettagli, dopo aver raccolto numerose testimonianze e dopo aver organizzato dei confronti tra i due indiziati ed alcuni testimoni per mettere a confronto le rispettive versioni, il giudice istruttore Vacchini ha chiuso la fase di inchiesta ed ha stilato le sue conclusioni fiscali all'indirizzo del Tribunale di prima Istanza criminale di Locarno. Una copia di questo documento, che costituisce una sintesi dell'indagine, è reperibile nel fondo Peri di Cavigliano. Dopo aver ricordato i fatti accaduti nella notte tra il 20 ed il 21 agosto, Vacchini ha riassunto le deposizioni di Maestretti e di Monaco, sottolineando le varie concordanze, ma evidenziando anche le contraddizioni già rilevate in precedenza. Una volta esposti gli elementi determinanti raccolti dalla Commissione processante, il giudice istruttore ha formulato le conclusioni vere e proprie: per quanto riguarda Antonio Monaco

rilevando dalli deposti delle più testimoni di sopra annunciati da cui si deduce pel Monaco una espressa volontà di recarsi al sito della pesca di fare a quella compagnia uno scherzo e che l'inquerenza³⁸ esser l'inavvertenza allegata dello sbaro dello schioppo essere in verun senso ammissibile. Per cui la tale esplosione dello accennato schioppo non può ripetersi essere accaduta per un caso involontario et indipendente dalla volontà dell'autore, ma per cui vero cattivo disegno subitaneo prodotto dal crido "chi va là" e d'essere scoperto ed impedito del levare il pesce³⁹.

³⁷ Idem, p. 224.

³⁸ Incoerenza.

³⁹ ASTi, Peri di Cavigliano (XIX-XX sec.) 3.2.1, Conclusioni fiscali p. 9.

Una volta stabilita la colpevolezza di Antonio Monaco, Vacchini ha dovuto stabilire se l'omicidio perpetrato fosse premeditato o subitaneo e la pena da comminare all'imputato; vista l'assenza di circostanze aggravanti e la presenza di alcune attenuanti, come ad esempio l'assenza di conflitti preesistenti con il defunto Peri ed il fatto che Antonio Monaco abbia confessato i fatti, il giudice Vacchini ha ritenuto la classificazione di omicidio subitaneo (colposo) ed ha suggerito di commutare la pena di morte prevista dalla legge in lavori forzati, come sancito dall'articolo 72 del Codice Penale; il giudice istruttore ha dunque proposto al Tribunale che Antonio Monaco venisse

condannato alla pena dei lavori forzati di 20 anni et alla esposizione alla berlina a norma dell'articolo 39, e dopo scontata la pena suaccennata a senso dell'articolo 23, sottoposto alla sorveglianza del Governo per un tempo eguale, al rifacimento dei danni [...] e al pagamento di tutte le occorse spese di giudizio e di sue detenzioni⁴⁰.

Per quanto riguarda Francesco Maestretti, il giudice Vacchini ha dapprima evidenziato alcune aggravanti a suo carico, ovvero il fatto di aver portato con sé al fiume un fucile carico la sera dell'omicidio, la fuga dal paese intervenuta il giorno seguente la morte di Giuseppe Maria Peri ed il fatto di essersi presentato alla Commissione processante soltanto quando si è reso conto del rischio di essere condannato per contumacia. In seguito, Vacchini ha pure rilevato alcune contraddizioni nella versione dei fatti raccontata da Maestretti, apparse nel corso delle varie deposizioni, come ad esempio quelle relative all'itinerario della sua fuga: l'indagato aveva infatti affermato

nel primo suo esame d'essersi nell'occasione della narrata sua fuga direttamente recato a Genova e poscia per l'opera del suo suocero Mazza [...] ei si restituì alla di lui patria; quando in un altro [esame], si recò soltanto a Cannobio ed ivi stagionò poi colloquiando coi suoi parenti si è risolto di nuovo di riprendere la fuga⁴¹.

Tutti questi elementi hanno indotto il giudice istruttore a ritenere Francesco Maestretti «se non correio almeno complice del Monaco»⁴². Tuttavia, viste le dichiarazioni dello stesso Maestretti e quelle di Antonio Monaco, che tendono a scagionarlo da ogni accusa, il giudice istruttore ha considerato che le condizioni enunciate nell'articolo 190 del Codice

⁴⁰ Idem, p. 10.

⁴¹ Idem, p. 10-11.

⁴² Idem, p. 11.

di Procedura penale sulla complicità non fossero riunite ed ha dunque suggerito al Tribunale che Maestretti venisse dimesso a processo aperto.

Dal processo alla sentenza

Dopo un'istruzione durata più di tre anni, il processo vero e proprio davanti Tribunale di prima Istanza criminale di Locarno stupisce per la sua brevità: i dibattimenti sono iniziati il 2 gennaio e la sentenza è stata pronunciata il 9 gennaio; la Corte, composta dai giudici ordinari Vincenzo Garbani e Giacomo Brogginì e dai supplenti Giacomo Molinari e Bartolomeo Maggetti⁴³, è stata presieduta da Bartolomeo Vacchini, già giudice istruttore durante tutto lo svolgimento dell'inchiesta. Antonio Monaco è stato difeso dagli avvocati Galli e Felice Bianchetti, mentre Francesco Maestretti ha potuto avvalersi della competenza dell'avvocato Bartolomeo Rusca; la parte civile, invece, è stata rappresentata dall'avvocato Giovanni Gaspare Nessi, mentre un giovanissimo Giovanni Battista Pioda, futuro consigliere di Stato, Ministro plenipotenziario della Svizzera a Torino e consigliere federale, ha ricoperto il ruolo di Procuratore del Fisco.

Stupisce anche lo svolgimento del processo stesso; contrariamente a quello che ci si potrebbe aspettare, il dibattimento non è stato costruito intorno alle deposizioni dei vari testimoni ed attori della procedura, bensì intorno alle conclusioni emanate dalle parti; infatti, durante la seduta del 2 gennaio, dopo alcune discussioni iniziali, il procuratore del Fisco ha presentato le sue conclusioni, seguito dall'avvocato della parte civile. Dopo pranzo è stata la volta del difensore di Francesco Maestretti, mentre i patrocinatori di Antonio Monaco si sono espressi per ultimi. Una volta terminate le esposizioni, i rispettivi avvocati hanno preso ancora una volta la parola per ribattere alle tesi dei loro avversari e per apportare delle precisazioni alle loro. Il procuratore Pioda ha così ribadito la sua convinzione che Antonio Monaco fosse colpevole di omicidio colposo e reo di «somma negligenza nello sparare il fucile nella direzione della voce [...] e dirigendo il colpo verso terra e non invece sparare in aria o in tutt'altra direzione»⁴⁴. Dal canto suo, l'avvocato Nessi ha ribadito che «vi era certezza di offendere»⁴⁵ utilizzando il fucile come lo ha fatto il Monaco e che quindi egli era colpevole; quanto al ruolo di Maestretti, Nessi si è allineato all'opinione del giudice istruttore ed ha affermato che questi avrebbe dovuto fare l'oggetto di un altro processo. L'avvocato di

⁴³ Giacomo Molinari rimpiazza il defunto giudice Maggetti, mentre Bartolomeo Maggetti sostituisce il dimissionario giudice Giuseppe Antonio Antognini.

⁴⁴ Idem, p. 486.

⁴⁵ Ibidem.

Francesco Maestretti ha invece insistito sull'innocenza del suo assistito, confutando gli indizi a suo carico e minimizzando l'importanza della sua fuga. Infine, l'avvocato Galli ha preso la parola in un ultimo tentativo di convincere la corte che Antonio Monaco non avrebbe potuto prevedere le conseguenze del colpo esplosivo poiché, «non avendo egli stesso caricato l'arma non poteva facilmente prevedere che per la soverchia carica dovesse il colpo alzarsi e ferire il Peri invece di battere a terra»⁴⁶.

Il 9 gennaio 1836, la Corte del Tribunale di prima Istanza criminale di Locarno si è riunita per dibattere sul processo ed in particolare su quattro quesiti che il presidente ha posto ai suoi colleghi giudici: innanzitutto, Vacchini ha chiesto se il prevenuto Antonio Monaco fosse colpevole dell'uccisione di Giuseppe Maria Peri e se Francesco Maestretti abbia partecipato al detto delitto. In seguito, il presidente ha chiesto se l'omicidio di Giuseppe Maria Peri sia stato premeditato oppure colposo. In terzo luogo, Vacchini ha interrogato i colleghi sulla pena da comminare al Monaco; infine, ha voluto sapere «in quale stato debba rimanere il processo»⁴⁷ di Francesco Maestretti. Le risposte della Corte sono state per lo più unanimi: infatti, i giudici del Tribunale si sono trovati unanimemente d'accordo sia sulla colpevolezza di Antonio Monaco nell'omicidio di Giuseppe Maria Peri, sia sulla mancanza di premeditazione di tale gesto, sia sulla non complicità di Francesco Maestretti, per il quale, però, i giudici hanno auspicato un processo separato per stabilirne le responsabilità.

Una volta risposto a queste quattro domande, i giudici sono passati alla redazione della sentenza; Antonio Monaco è dunque stato riconosciuto colpevole di omicidio colposo in quanto esso doveva

agevolmente supporre che vi fossero dei circostanti all'intorno per la ragione che aveva toccato il luogo della pescagione, e che non ignorava che quella pesca era custodita e tanto più doveva esser sciente dell'esistenza ivi di persone che ha inteso la voce del chi va là⁴⁸.

Monaco è dunque stato condannato a due anni di detenzione ed al pagamento della somma di 100 franchi all'erario pubblico per la rifusione dei danni alla parte civile, ovvero agli eredi di Giuseppe Maria Peri, e per tutte le spese processuali e di detenzione. Quanto a Francesco Maestretti, alla luce delle incongruenze rilevate nelle sue testimonianze, della «fuga intrapresa dopo la divulgazione di quel misfatto»⁴⁹ e della

⁴⁶ Idem, p. 489.

⁴⁷ Idem, p. 496.

⁴⁸ Idem, p. 500.

⁴⁹ Idem, p. 501.

consegna dell'arma al Monaco, il Tribunale ha decretato, in virtù dell'articolo 406 del Codice di Procedura penale⁵⁰, di rimettere il processo al Giudice istruttore affinché questi potesse raccogliere maggiori informazioni in merito.

Subito dopo la lettura della sentenza, Antonio Monaco, che era stato estratto dalla sua cella per la lettura del verdetto, ha dichiarato di voler, in conformità con i suoi diritti, interporre un appello alla decisione del Tribunale (p. 503); al suo appello sono seguiti quello del procuratore del Fisco (10 gennaio) e quello dell'avvocato di Francesco Maestretti (11 gennaio), entrambi diligentemente registrati dal segretario Fanciola nelle ultime pagine del verbale processuale.

Sfortunatamente, non è stato possibile rinvenire gli atti relativi al dibattimento davanti al Tribunale d'Appello; tuttavia, grazie ad alcuni documenti amministrativi, è stato possibile stabilire che il processo si è tenuto nelle settimane immediatamente successive alla sentenza e che ha sostanzialmente confermato il verdetto di prima istanza. Infatti, il 26 gennaio 1836, la cancelleria del Tribunale d'Appello ha trasmesso al Commissario di Governo una copia delle sentenze pronunciate dal Tribunale «sulle cause di alto criminale Monaco, Maestretti, ed Antonio Sciaroni»⁵¹, che le ha a sua volta trasmesse al Consiglio di Stato (28 gennaio), il quale, nel suo protocollo delle risoluzioni⁵², ha indicato che la sentenza in Appello ha confermato quanto decretato dal Tribunale di prima Istanza criminale di Locarno, ovvero due anni di detenzione ed una multa di 100 franchi per Antonio Monaco, condannato per omicidio colposo. In quell'occasione, il Governo ha ugualmente risolto di scrivere all'Ispettore della Casa di Forza di Locarno per ordinargli di sottoporre il Monaco alla pena alla quale è stato condannato. La sorte di Francesco Maestretti non viene invece evocata in nessuno di questi due documenti; visto che il Tribunale d'Appello ha confermato in pieno la sentenza di prima Istanza, è comunque plausibile che egli sia stato rinviato davanti al Tribunale di prima Istanza per un nuovo processo che ne determinasse le esatte responsabilità.

⁵⁰ Codice di Procedura penale pella Repubblica e Cantone del Ticino, 1816. Articolo 406: «Quando il Tribunale di prima istanza dichiara non constare abbastanza che l'accusato sia colpevole, ordina che sieno prese più ampie informazioni, e rimette al suo giudice istruttore, unitamente agli atti, la copia della sentenza ed il relativo processo verbale».

⁵¹ ASTi, Commissario di Governo di Locarno 75, lettera della Cancelleria del Tribunale di Appello in Locarno del 26 gennaio 1836.

⁵² ASTI, Protocollo delle Risoluzioni del Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino, dal giorno 18 dicembre 1835 al 3 febbraio 1836, dal n. 3347 al n. 3854.